

Gli Articoli organici e la regolamentazione del culto cattolico (1801)

da *Bulletin des Lois*, in M. Bendiscioli-A. Gallia, *Documenti di storia moderna*, Mursia, Milano, 1971

Napoleone capì quale importanza avesse la religione nell'assicurare l'ordine sociale e a questo fine ricercò un accordo con Pio VII. Si giunse così, dopo lunghi negoziati condotti «con un misto brillante di forza e di frode», al Concordato con la Santa Sede (16 luglio 1801), che restituì esistenza giuridica alla Chiesa di Francia. Non si dimentichi che essa aveva dovuto subire nel 1790 la Costituzione civile del clero ed era stata poi messa in discussione nel 1793-'94 con la «scristianizzazione» (cap. III, lett. 21). Il Concordato segnò un grande successo per Bonaparte; ma egli non se ne contò e il 18 aprile 1802 fece seguire ad esso la promulgazione unilaterale degli Articoli organici del culto e della Chiesa in Francia, con i quali si riprese in gran parte quello che aveva concesso, al fine di rendere sempre più indipendente dal pontefice la Chiesa di Francia (non a caso indicata nell'Art. 2 come «Chiesa gallicana») e di sottoporla al controllo del potere civile. Dei 77 articoli, mai accettati dalla Santa Sede, si presentano qui quelli che crediamo più significativi.

Art. 1. Nessuna bolla, nessun breve, rescritto, mandato [...] della corte di Roma potrà essere ricevuto, pubblicato, stampato o altrimenti messo in esecuzione senza l'autorizzazione del governo.

Art. 2. Nessun individuo che si dica nunzio legato [...] o commissario apostolico [...] potrà senza la stessa autorizzazione esercitare sul suolo francese o altrove alcuna funzione relativa agli affari della Chiesa gallicana.

Art. 3. I decreti dei sinodi stranieri, pure quelli dei concili generali, non potranno essere pubblicati in Francia prima che il governo ne abbia esaminato la forma, la loro conformità con le leggi, i diritti, le franchigie della Repubblica francese [...]

Art. 4. Nessun concilio nazionale o metropolitano, nessun sinodo diocesano, nessuna assemblea deliberante avrà luogo senza la espressa permissione del governo.

[...]

Art. 19. I vescovi nomineranno ed istituiranno i parroci; però non riveleranno la loro nomina e non daranno l'istituzione canonica se non dopo che a tale nomina abbia espresso il suo gradimento il primo console.

Art. 20. I vescovi saranno tenuti a risiedere nelle loro diocesi; non potranno uscirne che col permesso del primo console¹.

[...]

Art. 27. I parroci non potranno entrare in funzione che dopo aver prestato nelle mani del prefetto il giuramento prescritto [dal Concordato] [...]

[...]

1. Si noti come l'Art. 20 sia fortemente limitativo della libertà di movimento dei vescovi nell'ambito dello Stato; libertà che pure era riconosciuta a tutti i cittadini francesi.

Art. 39. Non vi sarà che una liturgia ed un catechismo per tutte le chiese cattoliche di Francia.

[...]

Art. 41. Nessuna festa, all'infuori della domenica, potrà esser stabilita senza il permesso del governo [...]

[...]

Art. 43. Tutti gli ecclesiastici saranno vestiti alla francese ed in nero [...]

[...]

Art. 45. Nessuna cerimonia religiosa avrà luogo fuori degli edifici consacrati al culto cattolico nelle città dove vi sono templi destinati a culti differenti².

[...]

Art. 48. Il vescovo s'accorderà col prefetto per regolare la maniera di chiamare i fedeli al servizio divino mediante il suono delle campane [...]

[...]

Art. 51. I parroci nelle messe parrocchiali pregheranno e faranno pregare per la prosperità della Repubblica francese e per i Consoli³ [...]

Art. 52. I parroci non faranno dal pulpito alcuna pubblicazione estranea all'esercizio del culto, all'infuori di quelle che saranno ordinate dal governo [...]

[...]

Art. 65. Il trattamento dei vescovi sarà di 10.000 franchi.

2. Da questo articolo si desume che la libertà religiosa era garantita a tutti i Francesi, anche ai non cattolici.

3. La Chiesa è al servizio della nazione, come avevano già voluto i deputati dell'Assemblea nazionale costituente, approvando la *Costituzione civile del clero*.